

N. R.G. 52/2024 VG



Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile

La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

Paola Tanara	Presidente rel.
Alessandra Arceri	Consigliere
Manuela Scudieri	Consigliere
Susanna Galli	Consigliere Onorario
Alberto Verga	Consigliere Onorario

Nel procedimento promosso da:

MANALO NOEMI (C.F. MNLNMO58A69Z216T), nata il 29.01.1958 a Padre Garcia (Filippine)

e

LOPERGOLO TEODORO VITTORIO (C.F. LPRTRV56T20F052X), nato il 20.12.1956 a Matera (MT), entrambi rappresentati e difesi – giusta procura in atti – dall'Avv. Maria Pintucci, presso il cui studio sito in Milano via Fatebenefratelli n.15 sono elettivamente domiciliati

RECLAMANTI

contro

TROY ARTHUR JR. (C.F. TRYRHR88B11Z216Y), nato l'11.02.1988 a Padre Garcia (Filippine), rappresentato e difeso dall'Avv. CUMIN ROBERTO del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano, V.le Bligny 39, è elettivamente domiciliato

RECLAMATO

PUNO ABEGAIL, nata il 08.10.1989 a San Pablo XCXity (Filippine) domiciliata a Milano via Cogne 9 difesa e rappresentata dall'Avv.to Antonella quadri del Foro di Milano presso il cui studio in via Dante 9/a Vaprio d'Adda (Milano) è elettivamente domiciliata

RECLAMATA

Con l'intervento del **CURATORE SPECIALE DEI MINORI: Avv.to MARINA SCOTTI**

Con l'intervento del **Procuratore Generale dr.ssa Luisa Russo**

OGGETTO: reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano nel giudizio n. 10001842/2022 R.Gen./E emesso il 22.11.2023 e comunicato l'11.01.2024, relativo all'affidamento familiare dei minori **Gian Arthur TROY (nato a Milano il 03.09.2013)** e **Vittorio Exequiel TROY (nato a Milano il 10.09.2014)**

DECRETO

Il Collegio, premesso che:

- in data 21.07.2022 la sig.ra **MANALO Noemi**, nonna paterna dei minori sopra indicati, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c. e art. 38 disp. att. c.c. innanzi al **Tribunale per i Minorenni di Milano** per chiedere l'affidamento a sé dei nipoti Gian Arthur TROY e Vittorio Exequiel TROY e la loro immediata collocazione presso la sua abitazione, dando atto che tra i genitori dei minori era pendente innanzi alla sezione IX del Tribunale Ordinario di Milano un procedimento ai sensi dell'art.337-bis e ss. c.c. (RG n.45803/2021), del cui andamento non era a conoscenza; deduceva la ricorrente che la madre si disinteressava di loro e che i bambini riferivano di maltrattamenti subiti dal compagno della madre.



- **Il 22.11.2022 interveniva nel procedimento in via adesiva il sig. LOPERGOLO Teodoro Vittorio, compagno della sig.ra Manalo e nonno sociale dei minori**, evidenziando che successivamente al deposito del ricorso della sig.ra Manalo, i due erano venuti a conoscenza di un provvedimento assunto dal Tribunale Ordinario di Milano nel giudizio ex art. 337 bis c.c. pendente tra i genitori dei minori, con cui i minori erano stati affidati al Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e l'attribuzione di ampie deleghe all'Ente affidatario; aggiungevano che successivamente al deposito - avvenuto verso la fine di ottobre 2022 - della relazione dei Servizi Sociali che indicava il contesto familiare dei nonni paterni come quello "*al momento di maggiore solidità*", entrambi i minori erano andati a vivere con i nonni paterni;
- **con decreto provvisorio del 23.02.2023 il Tribunale per i Minorenni di Milano** incaricava i Servizi di regolamentare immediatamente le visite materne con modalità osservata alla presenza di un educatore, sollecitandoli nuovamente a depositare un'urgente relazione sul nucleo familiare materno e paterno anche allargato ai nonni;
- **in data 25.10.2023 il Tribunale Ordinario di Milano** nel giudizio pendente tra i genitori dei minori (instaurato con ricorso della madre dei minori in data 16.11.2021) confermava l'affido dei minori ai S.S. del Comune di Milano già disposto con decreto del 13.7.2022, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti; confermava il temporaneo collocamento dei minori presso i nonni paterni; disponeva che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, sentiti i genitori e il Curatore speciale, predisponessero senza ritardo un calendario di incontri madre/figli prevedendo almeno due incontri settimanali (il pomeriggio con presa a scuola) alla presenza di un educatore, con espressa delega ad ampliare tempi e modalità degli incontri (liberalizzazione) qualora ve ne fossero i presupposti avuto riguardo all'esclusivo interesse dei minori, dapprima introducendo incontri liberi a fine settimana alternati senza pernottamento e successivamente introducendo il pernottamento presso l'abitazione materna, fermi gli incontri infrasettimanali; disponeva che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, sentiti i genitori e il Curatore speciale, predisponessero un calendario di incontri osservati padre/figli alla presenza di un educatore; disponeva che i minori proseguissero con la presa in carico da parte di UONPIA, valutando la necessità di una presa in carico psicoterapeutica e dell'attivazione di supporti scolastici; disponeva che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario attivassero ogni supporto utile a favorire la relazione della madre con i nonni paterni attuali collocatari dei minori; confermava nel resto le statuizioni attualmente vigenti tra le parti; assegnava ai Servizi Sociali termine fino al 12.02.2024 per trasmettere una relazione aggiornata che desse conto della qualità della relazione madre/figli, della qualità relazione padre/figli, dell'andamento della presa in carico dei minori presso UONPIA e dell'attivazione di supporti scolastici in favore dei minori, degli esiti della valutazione presso il NOA effettuata dal padre e rinviava la causa per l'esame della relazione all'udienza del 22.02.2024;
- visto il decreto del T.O. depositato dai Servizi Sociali nel giudizio pendente davanti al T.M., con il **decreto impugnato emesso il 22.11.2023 il Tribunale per i Minorenni di Milano così statuiva**: "*...DICHIARA non luogo a provvedere in ordine alle richieste della nonna paterna, di cui al ricorso del 21/07/2022 e successive istanze, essendo state assorbite dal decreto del Tribunale Ordinario di Milano - Sez. IX Civile del 25/10/2023, il quale dispone il collocamento dei minori presso la nonna e stabilisce la regolamentazione dei rapporti dei minori con la madre...*";



- con **reclamo** depositato il **22.01.2024** hanno impugnato il provvedimento **MANALO Noemi e LOPERGOLO Teodoro Vittorio**, censurando l'omissività e l'erroneità della motivazione di suddetto provvedimento ed evidenziando le criticità del decreto del T. O., e chiedendo: *“che la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in accoglimento del presente reclamo, voglia, contrariis rejectis, nell'interesse dei minori Gian Arthur TROY e Vittorio Exequiel TROY riformare il decreto di non luogo a procedere del T.M. assunto il 22/11/2023 e comunicato il 11/01/2024 e così provvedere: 1) disporre l'affidamento endofamiliare temporaneo di Gian Arthur TROY e Vittorio Exequiel TROY ai nonni paterni Noemi MANALO e Teodoro Vittorio LOPERGOLO già collocatari dei bambini, con regolamentazione del tempo di frequentazione genitori/figli alla presenza di un educatore da parte dei Servizi Sociali, con espressa esclusione dell'ambito domestico materno quale luogo di svolgimento degli incontri madre/figli per i motivi allegati in atti, richiesta confortata anche dalle conclusioni dei Servizi Sociali nelle relazioni del 14/07/2023 e del 22/12/2023; 2) disciplinare gli aspetti economici relativi al mantenimento dei minori con decorrenza almeno dal provvedimento del T.M. del 23/02/2023 - che disponeva la frequentazione madre/figli con modalità osservata e implicitamente confermava il collocamento presso i nonni già in essere da novembre 2022 - ponendo a carico di ciascun genitore un contributo mensile da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Noemi MANALO mediante bonifico bancario, su conto corrente le cui coordinate verranno all'uopo comunicate, dell'importo che la Corte riterrà equo e comunque non inferiore all'importo dell'Assegno Unico universale per i figli che i genitori hanno dichiarato di ricevere dall'INPS, oltre al 50% delle spese mediche, sportive, scolastiche di cui alle Linee Guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano; 3) confermare, per il resto, tutti gli interventi di sostegno ai minori e alla genitorialità ed i progetti educativi posti in essere dai Servizi Sociali e dell'UONPIA quale servizio specialistico indicati nelle relazioni dei Servizi in atti. 4) con il favore dei compensi del giudizio.”*;
- Nello specifico, i reclamanti hanno dedotto i seguenti motivi.
Il T.M. avrebbe errato a ritenere le loro domande *“assorbite dal decreto del T.O.”*, in quanto ai sensi dell'art.38 disp. att. c.c. il giudizio *de responsabilitate* proposto da un parente legittimato ex art.336 c.c. è di competenza del T.M. anche qualora penda un giudizio ex art.337-bis. c.c. tra i genitori dinnanzi al T.O.; il principio della *vis attractiva* davanti al Tribunale Ordinario trova applicazione solo se i due giudizi pendono tra le stesse parti e, per giurisprudenza costante, gli ascendenti non hanno legittimazione attiva e non possono intervenire nel giudizio ex art.337-bis c.c. (al pari dei giudizi di separazione e divorzio);
Lamentano ancora i reclamante che la valutazione del T.M. sarebbe riduttiva ed errata anche perché il decreto del T.O. trascura gli aspetti di grave carenza genitoriale allegati e documentati dai nonni nel primo grado di questo giudizio nonché i maltrattamenti che i bambini hanno riferito di aver subito in ambiente domestico materno dal compagno della madre sig. Roody Otelo; il T.O. non avrebbe valutato l'ultimo episodio a danno del nipote più grande Vittorio Exequiel del 16.02.2023 che i nonni hanno portato all'attenzione del T.M., né la pendenza del procedimento penale n.3077/23 R.G.N.R. a carico del sig. Roody Otelo, avviato a seguito di querela sporta dagli stessi per maltrattamenti nei confronti dei minori. Il T.O. nel decreto del 25.10.2023 ha, infatti, prospettato la possibilità di un futuro collocamento dei minori presso e con la madre, argomentando che i Servizi Sociali nella relazione del 14.07.2023 avrebbero espresso una *“valutazione positiva della madre, dell'ambiente*



domestico dove la stessa vive e del di lei compagno convivente”; si tratterebbe, a parere dei ricorrenti, di una ricostruzione erronea, anche perché nella richiamata relazione dei Servizi Sociali si legge che il sig. Otelo ha ammesso di aver dato uno schiaffo al viso a Gian alla presenza della madre, la quale lo ha confermato, e che la sig.ra Puno, mostra un’elevata conflittualità nei confronti del padre dei minori e, come in passato, presenta carenze di cura importanti rispetto a tutte le esigenze dei figli. Il Tribunale Ordinario avrebbe trascurato di considerare l’assenza di entrambi i genitori rispetto all’ambito scolastico, trascuratezza che troverebbe esplicita conferma anche nella relazione clinica su Gian Arthur del 30.06.2023, nella quale si legge che gli insegnanti del bambini aveva riferito che i genitori, convocati numerose volte dalla scuola, spesso non si presentavano agli appuntamenti e non seguivano il bambino, a differenza dei nonni che erano sempre presenti e si sostituivano ai genitori. Gli insegnanti avevano, inoltre, preparato una relazione per il pediatra e fissato un appuntamento per maggio 2022 a cui i genitori non si sono presentati. La trascuratezza dei genitori, evidenziano i reclamanti, appare ancor più grave tenuto conto che, secondo le conclusioni diagnostiche dell’UONPIA entrambi i minori presentano condizioni che richiederebbero approfondimenti: Gian Arthur mostra “*problematiche di apprendimento ed emotive*”, Vittorio Exequiel “*problematiche dell’apprendimento e del linguaggio*”.

Secondo i reclamanti, pertanto, l’erronea ricostruzione fattuale del Tribunale Ordinario avrebbe portato ad una decisione – la progressiva liberalizzazione degli incontri madre/figli nell’ambiente materno (senza alcuna cautela rispetto al convivente della sig.ra Puno) sino al pernottamento presso l’abitazione materna – pregiudizievole per i minori; evidenziano che la Curatrice speciale dei minori (Avv.to Cinzia Calabresi) che ha caldeggiato una simile statuizione non aveva interloquuto con i nonni e dopo un primo incontro con i minori presso il suo studio in data 27.9.2022 non li aveva più incontrati.

Lamentano ancora i reclamanti che il Tribunale Ordinario non avrebbe tenuto conto che solo i nonni si fanno carico di tutti gli adempimenti necessari a far fronte alle molteplici problematiche sanitarie dei nipoti, e che gli stessi Servizi Sociali hanno riportato nelle loro relazioni (in particolare nelle relazioni del 14.7.2023 e 22.12.2023) che entrambi i genitori mantengono in atteggiamento “*delegante e apatico*” e che i nonni hanno rappresentato il loro grave disagio a far fronte alle problematiche sanitarie dei nipoti, senza una formale apposita delega.

Evidenziano in proposito i reclamanti che: 1) a seguito della segnalazione delle maestre di Gian Arthur di difficoltà di deambulazione del bambino, sono stati i nonni, e non i genitori, ad attivarsi per ottenere le prescrizioni per i necessari accertamenti medici; 2) sono stati i nonni ad iscrivere i bambini ad un corso di nuoto (come consigliato dai medici) rispetto al quale la madre non ha ancora espresso il consenso richiestole dal sig. Lopergolo con mail del dicembre 2023.

Aggiungono da ultimo i reclamanti che i Tribunali avrebbero trascurato l’aspetto del mantenimento dei minori omettendo qualsiasi statuizione al riguardo, nonostante sia stato acclarato che sono i nonni a provvedere ad ogni spesa che riguardi i nipoti, supplendo alla totale inerzia dei genitori, che pure lavorano entrambi e percepiscono dall’INPS l’Assegno Unico Universale per i figli ciascuno per la quota del 50%.

Evidenziano i reclamanti che con raccomandata del 13.12.2023 hanno chiesto ai due genitori di rimborsare almeno le voci di spesa mediche, scolastiche e sportive (su prescrizione medica) sostenute per i minori da febbraio 2023, pari ad €1.1445,79, ma la raccomandata spedita alla



sig.ra Puno è tornata al mittente perché il destinatario è risultato sconosciuto. In occasione del rinnovo per il passaporto di Gian Arthur, poi, la madre si è presentata in Consolato per le firme richieste, ma si è rifiutata di pagare il 50% dei relativi costi.

Tutto ciò esposto **i reclamanti hanno chiesto a questa Corte di:**

- 1) **disporre l'affidamento endo-familiare temporaneo** di Gian Arthur Troy e Vittorio Exequiel Troy ai nonni paterni Noemi Manolo e Teodoro Vittorio Lopergolo già collocatari dei bambini con regolamentazione del tempo di frequentazione genitori figli alla presenza di un educatore da parte dei Servizi Sociali, con espressa esclusione dell'ambito domestico materno quale luogo di svolgimento degli incontri madre/figli per i motivi allegati in atto, richiesta confortata anche dalle conclusioni dei Servizi Sociali nelle relazioni del 15/07/2023 e del 22/12/2023;
- 2) **disciplinare gli aspetti economici relativi al mantenimento dei minori con decorrenza almeno del provvedimento del TM del 23 Febbraio 2023** che disponeva la frequentazione madre/figli con modalità osservata e implicitamente confermava il collocamento presso i nonni già in essere da novembre 2022, ponendo a carico di ciascun genitore un contributo mensile da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla signora Noemi Manalo mediante bonifico bancario su conto corrente le cui coordinate verranno all'uopo comunicate dell'importo che la Corte riterrà equo e comunque non inferiore all'importo dell'Assegno Unico universale per i figli che i genitori hanno dichiarato di ricevere dall'Inps, oltre al 50% delle spese mediche sportive e scolastiche di cui alle linee guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano;
- 3) **confermare per il resto tutti gli interventi di sostegno ai minori e alla genitorialità ed i progetti educativi posti in essere dai servizi sociali e dall' UONPIA**, quale servizio specialistico indicati nelle relazioni dei servizi in atti;
- 4) **con favore dei compensi del giudizio.**
Con **provvedimento presidenziale del 31.01.2024** è stata fissata l'udienza del 10.04.2024 per la discussione in Camera di consiglio;
- in data **21.02.2024 i Servizi Sociali del Comune di Milano, Ente affidatario dei minori, hanno depositato relazione di aggiornamento predisposta dall'operatore del Servizio Spazio Neutro** a conclusione degli incontri in Spazio Neutro tra i minori e la madre, sig.ra Puno, nella quale si legge che il primo incontro tra la madre e i figli è stato effettuato il 26.04.2023; sono seguiti altri diciassette incontri a cadenza quindicinale, fino all'ultimo, di conclusione dell'intervento, che si è tenuto il 27.12.2023. Nella fase preliminare dell'intervento l'operatore ha incontrato il padre dei bambini, il quale ha dichiarato di andare ogni tanto a trovare i figli collocati presso i suoi genitori e che per lui la priorità è lavorare e mantenere la propria casa, anche per i bambini; l'operatore ha avuto un colloquio anche con i nonni paterni, che lo hanno aggiornato circa la situazione dei minori e in particolare sull'episodio specifico che ha visto coinvolto Vittorio, quando, di rientro da un pomeriggio trascorso presso la madre, il bambino ha lamentato un forte dolore all'orecchio a suo dire causato da una percossa da parte del compagno della madre, a seguito del quale si sono recati al Pronto Soccorso; i nonni hanno poi sottolineato che entrambi i genitori non prestano sufficiente cura e attenzione ai bambini per quanto riguarda la loro salute, la situazione scolastica e le scelte dell'attività del tempo libero. I genitori, inoltre non rispondono alle richieste di autorizzazioni per i minori necessarie in ambito medico o sportivo; la madre dei



minori, sig.ra Puno, al colloquio con l'operatore ha parlato in lacrime dei figli e di quanto ne sentisse la mancanza, dichiarandosi desiderosa di incontrarli e trascorrere del tempo insieme e ha negato l'episodio riferito dai nonni riguardante l'orecchio di Vittorio, ; i minori si sono posti positivamente nei confronti dell'operatore e degli incontri con la madre a Spazio Neutro, dichiarando di avere voglia di vederla. Si legge poi, che durante il primo incontro la madre ha comunicato ai figli quanto fosse felice di vederli e loro hanno ricambiato con il medesimo entusiasmo; gli incontri successivi sono stati caratterizzati da momenti di gioco nei quali è risultata capace di contenere i figli e richiamarli al rispetto delle regole; nel giro di breve tempo i bambini hanno iniziato a chiedere di poter passare più tempo con la madre e a domandarle quando potessero tornare a casa con lei; la madre ha risposto loro in maniera adeguata e, in generale, è stata rispettosa delle indicazioni ricevute. **Nel dicembre 2023 è stata concordata con il Servizio Sociale Territoriale la conclusione dell'intervento presso Spazio Neutro ed il passaggio ad incontri madre-figli svolti alla presenza di un educatore;**

- con **memoria di aggiornamento del 27.03.2024** la difesa dei reclamanti ha dato atto che il reclamo e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati notificati al sig. Troy ai sensi dell'art.140 c.p.c. e alla sig.ra Puno ai sensi dell'art.143 c.p.c.. Ha poi aggiornato la Corte su alcuni accadimenti successivi al deposito del reclamo, allegando alla memoria la relazione sul nucleo familiare dei minori depositata il 21.02.2024 a firma della dott.ssa De Simone, psicologa e psicoterapeuta dell'ASST Santi Paolo e Carlo, e il nuovo provvedimento provvisorio assunto dal T.O. nel giudizio pendente tra i genitori dei minori (RG 45803/2021) all'esito dell'udienza del 22.02.2024 (vd. Verbale di prima udienza n. cron. 533/2024 del 22.02.2024).

a) Suddetto provvedimento del 22.02.2024 ha così disposto: "*1. conferma le statuizioni vigenti tra le parti*

2. dispone che i SS dell'ente affidatario, ferma la prosecuzione dell'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, regolamentino i tempi di permanenza dei minori presso e con la mamma secondo il seguente calendario, che potrà in ogni momento essere modificato in senso ampliativo o restrittivo sentito il curatore speciale e i genitori: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola; il mercoledì di ogni settimana dall'uscita da scuola al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola

3. incarica i SS, di concerto con il curatore speciale dei minori, di acquisire una relazione aggiornata da:

-le insegnanti e ogni altro adulto di riferimento per i minori diverso dai genitori e dai nonni collocatari (insegnate piscina, educatori centro La Strada etc), chiedendo informazioni circa la regolare presenza dei minori, la partecipazione dei genitori, le modalità di inoltro di qualsivoglia richiesta/informazione ai genitori, la disponibilità presso l'istituto scolastico frequentato del servizio di pre e post scuola e i relativi costi

-il pediatra e ogni altro professionista che ha in carico i minori, al fine di ottenere dettagliate informazioni circa lo stato di salute degli stessi, la partecipazione dei genitori, le modalità di inoltro di qualsivoglia richiesta/informazione/appuntamento ai genitori

4. dispone che con decorrenza dal mese di marzo 2024, ciascun genitore versi ai nonni collocatari, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o altro mezzo tracciabile (ad esempio ricarica poste pay) la somma di € 100,00 a titolo di contributo



al mantenimento ordinario dei figli minori, fermo restando il concorso in ragione del 50% nelle spese straordinarie con la precisazione che le spese diverse da quelle obbligatorie diverse da quelle devono essere previamente concordate dai genitori per il tramite dei SS

5. dispone che i SS o il curatore acquisiscano dai nonni i dati bancari su cui le parti dovranno effettuare il bonifico e li comunichino tempestivamente ai genitori

6. dispone che l'assegno unico universale continui ad essere percepito dai genitori in ragione del 50%

Assegna ai SS termine fino al 15.06.2024 per trasmettere una relazione aggiornata, allegando anche le relazioni a firma dei soggetti indicati al punto 3.

Rinvia la causa all'udienza del 03.07.2024 ore 9.30 per l'esame della relazione".

b) Nelle conclusioni della **relazione sul nucleo familiare dei minori depositata il 21.02.2024 dalla dott.ssa De Simone** si legge che il padre dei minori ha una struttura cognitiva semplice e diffidente verso l'altro, scarsamente capace di tollerare la complessità, vulnerabile agli stress ambientali e tendente a manifestare aspetti sfumatamente persecutori se sotto pressione; gli aspetti personologici della madre dei minori depongono invece per una fragilità dell'autostima, insicurezza e bisogno di appoggiarsi a persone che possano guidarla; dal punto di vista genitoriale sia la sig.ra Puno sia il sig. Troy hanno mostrato carenze sul piano dell'affidabilità, del *problem solving* e dell'organizzazione e sulla continuità a farsi carico delle responsabilità verso i propri figli, apparendo perciò inaffidabili nello svolgimento dell'esercizio genitoriale, non solo perché immaturi, ma anche perché alle prese con le loro storie personali irrisolte. I nonni paterni sono apparsi invece responsabili nell'accudimento dei minori, seppure necessitino di un supporto nel lavoro quotidiano con gli stessi sia per le problematiche sanitarie che per quelle neuropsichiatriche.

c) Nella medesima memoria i reclamanti hanno inoltre segnalato alcuni **accadimenti rilevanti avvenuti successivamente al deposito del reclamo**, in particolare: il sig. Lopergolo aveva prenotato una TAC per Gian a Como per il 26.02.2024, su prescrizione dell'ortopedico, e la sig.ra Puno si è attivata assumendosi l'onere di prenotare una visita su Milano. ma di fatto comportando solo un rinvio dell'appuntamento all'08.03.2024 sempre a Como; ad eccezione di tale appuntamento a Como, la sig.ra Puno è stata assente alle altre visite mediche, a lei note, senza avvisare; la visita odontoiatrica fissata per mettere l'apparecchio a Gian per il 12.03.2024 non si è svolta perché la sig.ra Puno si è rifiutata di pagare il 50% dei costi preventivati; l'assenza della sig.ra Puno alla prova dei nuovi plantari per Vittorio il 12.03.2024 ha reso necessario rinviare l'acquisto di scarpe adatte ai nuovi plantari, essendo il sig. Troy disponibile all'acquisto solo per la quota di sua competenza; in data 11.03.2024 la sig.ra Puno senza preavviso ha portato entrambi i figli a casa dei nonni perché uno aveva la febbre e l'altro il mal di testa e lei doveva andare a lavorare; la nuova regolamentazione della frequentazione madre-figli non è realizzabile se non con l'impegno quotidiano dei nonni attesi gli impegni di lavoro dei genitori; la sig.ra Puno non ha dato esecuzione al provvedimento del T.O. nella parte relativa al contributo per il mantenimento dei minori da versare ai nonni, confermando la propria immaturità e inaffidabilità; la madre dei minori e il suo compagno hanno allettato i bambini con giochi e attività di svago anche serali, ma i bambini manifestano sonno disturbato, episodi di pianto non giustificati, stanchezza e malessere; i nonni non hanno ricevuto più riscontri da parte dei Servizi rispetto ai loro impulsi per l'attivazione di piani terapeutici e/o visite mediche. La mattina del 27.03.2024 la sig.ra Puno ha lasciato Gian davanti al portone dei nonni alle 8.45 in lacrime e completamente bagnato; il bambino ha



riferito che quella mattina non si sentiva bene e la madre lo aveva comunque costretto ad uscire per andare a scuola, strattonandolo e tirandolo per il braccio anche durante il tragitto, finché non è caduto sul marciapiede sotto la pioggia e a quel punto la madre lo ha accompagnato sotto casa dei nonni dicendogli “*cattive parole*” in lingua filippina e incolpandolo di aver perso un lavoro per causa sua;

- all’**udienza del 10.4.2024**, tenutasi alla presenza dei reclamanti e del loro difensore, il sig. Troy, comparso personalmente ha chiesto termine per costituirsi. L’assistente sociale dott.ssa Laura ha confermati che la sig.ra Puno abita in via Cogne 9, con il suo attuale compagno sig. Otelo, in un immobile a quest’ultimo intestato, e che la residenza di via Omero è, di fatto, una residenza fittizia. Il difensore dei reclamanti si è riservato di depositare documentazione relativa alla notifica alla madre dei minori, rappresentando di non aver ancora ricevuto prova dell’avvenuta notifica.

Il procedimento veniva, pertanto, rinviato.

- Con **ordinanza dell’11.4.2024** è stato **nominato il Curatore speciale dei minori (Avv.to Marina Scotti)**, **assegnando termine** sino al 30.5.2024 per la costituzione; si sono altresì incaricati i S.S. di Milano di comunicare alla sig.ra Puno il contenuto del reclamo (dando termine a quest’ultima per costituirsi in giudizio entro il 20.5.2024) e depositare relazione di aggiornamento entro il 5.6.2024.

- **In data 20.5.2024 si è costituito in giudizio il sig. Troy Arthur Jr**, padre dei minori, il quale, dopo aver ripercorso le cause e gli sviluppi della conflittualità con la sig.ra Puno - culminata nell’accordo firmato dai due in data 16.02.2020 con il quale era stato pattuito che i minori venissero affidati al padre presso il di lui domicilio e che la madre versasse a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma di €.500.00, nonché partecipasse al 50% alle spese straordinarie - ha descritto in termini positivi il proprio percorso, negando la veridicità delle accuse a lui rivolte dalla Puno avanti al Tribunale Ordinario (di fare uso abituale di sostanze stupefacenti e alcoliche, nonché di aver posto in essere condotte di violenza sessuale nei suoi confronti); rimarca il Troy che tutti i controlli tossicologici effettuati dal sig. Troy su disposizione del T.O. sono sempre risultati negativi, tanto che il N.O.A. di competenza ha concluso, attestando la totale mancanza di alcun riscontro scientifico circa un eventuale uso, anche pregresso, sia di sostanze alcoliche che stupefacenti. Quanto alla seconda accusa rappresenta la difesa del sig. Troy che, pur essendo passati anni dalla querela sporta dalla Puno, presso la Procura della Repubblica di Milano non risultano iscrizioni pregiudizievoli nei confronti dell’ex compagno.

- Espone altresì il reclamato che dalla fine della convivenza con la sig.ra Puno ha iniziato un percorso positivo di crescita personale, scegliendo di dedicarsi esclusivamente al lavoro e ai figli, senza intraprendere nuove relazioni, e impegnandosi nella gestione degli stessi, occupandosi di accompagnarli e andarli a prendere a scuola, alle varie attività pomeridiane e alle visite mediche, nonché contribuendo economicamente al loro mantenimento. Il sig. Troy asserisce quindi di non aver assunto un comportamento “*deresponsabilizzante*” e “*delegante*” nei confronti degli odierni reclamanti, ma di aver stretto con loro “*una vera e propria alleanza formativa ed educativa*”.

Diversamente la **sig.ra Puno** - deduce la difesa del padre dei minori - risulta costantemente assente alle visite mediche programmate per i bambini e si rende irreperibile rispetto ai tentativi di contatto da parte del personale scolastico, medico e degli stessi Servizi Sociali;



nonostante lamenti di “*non sapere mai niente*”, in realtà la stessa viene sempre messa a conoscenza e in copia nelle email inviate sia dai nonni paterni sia dai medici e dai Servizi Sociali relativamente a tutti gli appuntamenti e alle visite dei figli, ma preferisce ignorare tali informazioni e delegare tutto ai nonni paterni e al padre. Rimarcando l’inadeguatezza del comportamento materno, contesta le ultime decisioni dei Servizi Sociali, volte a favorire la frequentazione dei figli con la madre; i tempi di frequentazione disposti impedirebbero ai figli di partecipare ad attività parascolastiche formative come il doposcuola. Rimarca il difensore del sig. Troy che la sig.ra Puno non contribuisce a quasi nessuna delle spese necessarie per i bambini, nonostante percepisca la metà dell’Assegno Unico, e non adempie al provvedimento del T.O. assunto all’esito dell’udienza del 22.02.2024 con cui è stato disposto che i genitori debbano corrispondere la somma mensile di €.100,00 ai nonni paterni.

Tutto ciò esposto, lamentando l’inidoneità genitoriale della madre dei figli, ha chiesto: 1) la **conferma dell’attuale collocamento di Gian e Vittorio**; 2) la **declaratoria di decadenza della sig.ra Puno dalla responsabilità genitoriale** “*relativa ai minori Gian Arthur Troy e Vittorio Exequiel Troy, per gravi e reiterate condotte omissive in relazione alla dovuta contribuzione per le spese sostenute in favore e nell’interesse dei minori stessi e per gravi, ingiustificabili e reiterate condotte di manifesto disinteresse per la vita e le esigenze dei minori stessi, a assumere tutte le determinazioni conseguenti, anche di carattere economico*”; 3) **che vengano adottati tutti i provvedimenti maggiormente necessari, utili e opportuni nell’esclusivo interesse dei minori Gian Arthur Troy e Vittorio Exequiel Troy, disciplinando per l’effetto gli aspetti economici relativi al mantenimento dei minori medesimi**; 3) **con favore per i compensi del giudizio.**

- Il 27.05.2024 i Servizi Sociali hanno depositato la **relata di notifica alla sig.ra Puno**, effettuata dalla Polizia Locale a mani della stessa in data 16.04.2024.
- **In data 30.05.24 si è costituita l’avv. Marina Scotti in qualità di Curatrice speciale dei minori**, evidenziando l’infondatezza del reclamo e chiedendone il **rigetto**.
Deduce la Curatrice che la decisione del T.M. sarebbe stata correttamente motivata mediante il richiamo agli artt.330, 333 e 336 c.c. e rappresenterebbe un’applicazione del principio recentemente espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 3780/2023 della *vis attractiva* del Tribunale Ordinario “*rispetto alla competenza del Tribunale per i Minorenni che opera, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., a condizione che nel momento in cui perviene al Tribunale Ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art. 330 o 333 il giudizio di separazione o di divorzio o ex art. 316 c.c. definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del Tribunale per i Minorenni*”, inoltre il T.O. avrebbe provveduto di volta in volta ad adottare le necessarie disposizioni per tutelare gli interessi dei minori; rileva infine la Curatrice che, in ogni caso, l’accoglimento del reclamo determinerebbe la coesistenza di provvedimenti diversi ed opposti pronunciati da due diversi organi giudicanti, contrariamente agli interessi dei minori.
- **In data 31.05.2024 i Servizi Sociali** affidatari dei minori hanno depositato la **relazione di aggiornamento** sui minori richiesta da questa Corte, nella quale si legge che a partire dal mese di febbraio 2024 dopo la conclusione degli incontri protetti madre-figli sono iniziati gli incontri infrasettimanali presso l’abitazione della mamma e del compagno (futuro marito da luglio p.v.) in via Cogne 9, e che procedono gli incontri a weekend alternati dei due minori con il padre, anche alla presenza dell’educatore. Dalla fine del mese di marzo 2024, però, Gian non ha più



voluta frequentare l'abitazione della mamma, riferendo al nonno di essere stato maltrattato da lei e dal suo compagno; la madre ha prospettato che le accuse del figlio siano dovute alla fatica che lo stesso avverte per il distacco dai nonni; il bambino è stato, quindi, preso in carico dalla dott.ssa De Simone psicologa del consultorio familiare e da allora le visite madre-figli proseguono solo con Vittorio. Gian nell'anno scolastico 2023/2024 ha riportato numerose assenze da scuola e ha accusato diversi problemi di salute; la pediatra di base dei bambini ha riferito ai Servizi di non avere contatti con i genitori da diverso tempo e di avere il nonno come punto di riferimento. Risulta ai Servizi che i bambini siano a conoscenza della conflittualità tra i propri genitori e di quella tra i nonni e la madre, rapporto disfunzionale e problematico che appare ai Servizi di non facile risoluzione. Rispetto al rapporto dei minori con il padre, Gian risulta essere molto più attaccato al nonno, mentre Vittorio aderisce meglio alle proposte paterne. I Servizi hanno concluso rilevando **l'opportunità di mantenere l'affido dei minori all'Ente per due anni, la prosecuzione del collocamento temporaneo degli stessi presso i nonni paterni, l'integrazione della regolamentazione delle festività pasquali, natalizie ed estive circa i tempi di permanenza dei bambini con i genitori, il mantenimento degli interventi educativi in atto, la presa in carico dei minori da parte della UONPIA e dei Servizi specialistici dell'ASST con l'invio dei genitori all'ambulatorio di psicodiagnosi per una valutazione e l'invio degli stessi a un servizio di mediazione familiare.**

- Alla relazione dei Servizi Sociali sono state allegare segnalazione della scuola elementare datata 01.7.2022, relazione ASST Consultorio Familiare integrato datata 19.02.2024, relazione Educativa Cooperativa "La Strada" datata 14.02.2024, relazione Educativa Cooperativa "La Strada" datata 03.04.2024.

Nella segnalazione della scuola elementare datata 01.7.2022 si legge che dall'inserimento dei bambini nelle rispettive classi, Vittorio fin da subito si è mostrato desideroso di stare con gli altri bambini, mentre Gian Arthur non si è inserito nel contesto dei pari; per tutto l'anno scolastico 2020/21 all'uscita da scuola era presente solo il nonno paterno dei bambini, le insegnanti hanno riscontrato molta difficoltà nel contattare i genitori, quando ci sono riuscite hanno segnalato diverse problematiche sia inerenti a Vittorio sia inerenti a Gian Arthur, ma la segnalazione non ha avuto alcun esito; con il tempo, però, le criticità dei bambini si sono aggravate.

- **Con la relazione educativa del 14.2.2024 la Cooperativa "La Strada"** ha esposto che l'inserimento dei bambini nel gruppo *Studiare Giocando* è stato avviato a novembre 2023, Gian si è sempre dimostrato premuroso e accudente nei confronti del fratello e nella relazione con i compagni più piccoli, nei confronti degli adulti ha dimostrato fiducia dopo un'iniziale timidezza, partecipa attivamente e con entusiasmo alle attività, pur mostrando talvolta difficoltà nel riconoscimento e nella verbalizzazione delle emozioni proprie e altrui; Vittorio, dopo un iniziale momento di attaccamento esclusivo al fratello, progressivamente ha iniziato a ricercare la compagnia e il gioco con diversi compagni del gruppo, ha instaurato un rapporto anche con gli adulti di riferimento, superando l'iniziale diffidenza, ma partecipa passivamente alle attività, durante le uscite sul territorio e le attività sportive; dal punto di vista scolastico presenta diverse difficoltà di lettura e di comprensione; la figura che si occupa maggiormente dei minori è il nonno paterno, il quale in data 7.2.24 è stato convocato dalle educatrici per essere informato su una situazione preoccupante relativa a Vittorio e segnalata da Gian. Quest'ultimo, infatti, ha riferito che Vittorio videochiama, messaggia e si scambia foto intime



e di oggetti preziosi o dell'abitazione con persone sconosciute (che in alcune occasioni lui dice essere le sue fidanzate che abitano lontano), utilizzando un linguaggio volgare. Gli operatori della Cooperativa concludono, rilevando gli ottimi esiti del percorso, ma al contempo la preoccupazione che i minori non siano adeguatamente monitorati e accompagnati.

- **Nella successiva relazione della medesima cooperativa del 03.04.2024** si legge che Gian ha comunicato ai Servizi di essere stato in Questura con il nonno paterno in data 27.3.2024 per denunciare il compagno della madre; Gian ha affermato più volte che quest'ultimo non fa parte della sua famiglia e che a lui non piace stare dalla madre.
- **Con atto del 6.6.2024 si è costituita la madre dei minori** contestando le pretese dei reclamanti e chiedendone il rigetto. Deduce la difesa della madre che le questioni dedotte nel procedimento avanti ai minorenni conclusosi con il provvedimento impugnato erano le medesime trattate nel procedimento avanti al Tribunale Ordinario; la domanda formulata nel presente procedimento di affidamento dei minori alla nonna paterna e al nonno sociale presuppone una limitazione della responsabilità genitoriale che, in caso di contemporanea pendenza di giudizio tra i genitori, è di competenza del Tribunale Ordinario; in ogni caso la pronuncia richiesta dai reclamanti sarebbe soggetta al disposto dell'art. 295 c.p.c, non ostando che nel presente giudizio oltre ai genitori vi sia la nonna paterna e il nonno sociale come ulteriori parti; nel merito, deduce il difensore della madre, che l'animosità dei nonni verso la madre dei minori, impendendo un accesso sereno alla figura materna, esclude che un affidamento ai nonni sia rispondente all'interesse dei minori.
- **All'udienza del 12.6.2024** alla quale sono comparsi i reclamanti, l'assistente sociale, i genitori dei minori e i rispettivi difensori, la madre dei minori ha richiesto l'assistenza di un interprete; il procedimento pertanto è stato rinviato all'odierna, mandando alla cancelleria per la nomina di un interprete.
- **Con relazione di aggiornamento dell'1.7.2024 i Servizi Sociali** hanno comunicato che in data 13 luglio la sig.ra Puno si sposerà con il suo compagno sig. Roody cittadino haitiano nato nel 1988, regolarmente soggiornante in Italia dal 2023. L'uomo ha riferito di essere sopravvissuto al terremoto di Haiti, a seguito del quale però ha subito la perdita di una parte del braccio destro e della gamba destra; di essersi laureato in Italia e di lavorare (come destinatario della L.104) presso un'agenzia assicurativa con gli uffici in P.le Udine a Milano; di usare una protesi e percepire una pensione di invalidità. Sta progettando di ottenere la patente per la guida di autoveicoli opportunamente modificati, per essere più autonomo. Riportano inoltre i Servizi che tuttora Gian non vuole vedere la madre e che a partire dalla fine della scuola sono state ampliate le ore di frequenza tra Vittorio e la madre, per aumentare i momenti ludici. Il punto di riferimento rimane comunque l'abitazione dei nonni paterni.
- A tale relazione è stata allegata relazione della psicologa del Consultorio Familiare del giugno 2024 nella quale si legge che: **i genitori** dei minori hanno palesato, come in precedenza, momenti di disaccordo soprattutto sugli interventi economici e sanitari riguardanti i figli; **la madre** si è dimostrata maggiormente disponibile ad accettare alcun suggerimenti volti al rafforzamento delle sue competenze genitoriali e a prestare attenzione alle rivalità fraterne (che si sono acuite da quanto Gian non va più dalla madre con conseguente aumento delle attenzioni materne per Vittorio); nega che vi siano mai stati comportamenti maltrattanti nei confronti di Gian, pare attenta alla tematica delle regole e dell'accudimento dei figli (igiene, vestiario, uso del cellulare e di internet, controllo del materiale scolastico, compiti scolastici);



la donna descrive molto positivamente gli incontri con Vittorio presso la sua abitazione, spesso alla presenza delle cuginette e che nell'abitazione sono state installate delle telecamere per controllare quanto succede in famiglia; auspica che Gian riprenda gli incontri, rappresentando che il bambino si sarebbe dichiarato disponibile ad andare a prendere un gelato con lei e il nonno e avrebbe anche conversato telefonicamente con il sig. Otelo; **il padre** presenta una personalità semplice, riferisce di stanchezza e mancanza di energia, condizioni che gli impedirebbero di interagire adeguatamente con i figli; ha ribadito l'adeguatezza dell'attuale collocamento dei figli presso i nonni, ritenendo, invece, inadeguato anche il collocamento presso la madre che per ragioni di lavoro non avrebbe tempo di accudirli adeguatamente; ha espresso inoltre mancanza di fiducia verso il futuro marito della signora; **il sig. Lopergolo** mostra un forte attaccamento nei confronti di Gian e Vittorio ed è molto attento nei loro confronti; esterna acredine nei confronti della sig.ra Puno, lamentando comportamenti negativi della stessa e del suo compagno verso i minori, nonché la carente attivazione nel far fronte alle necessità dei figli; **la sig.ra Manalo** riconosce le fragilità del figlio; sia **la nonna sia il sig. Lopergolo** si sono mostrati recettivi rispetto ai suggerimenti educativi proposti; **Gian**, dal punto di vista scolastico, mostra difficoltà in alcune materie, fatica ad entrare in relazione in modo autonomo con i pari per insicurezza, frustrazione e discontinuità di motivazione e presenta momenti di rifiuto scolastico; è in sovrappeso, è molto impacciato nel movimento e presenta problematiche ortopediche, rispetto alle quali il nonno è molto attento; tende a dare valore prevalentemente ai rapporti affettivi in cui si sente al centro dell'attenzione, il suo umore e la sua attenzione sono altalenanti; il suo legame con il nonno è molto forte, mentre quello con la figura materna appare ambivalente; afferma di non voler andare dalla mamma in quanto *"Roody è un'altra persona, non è della famiglia... non appartiene a noi... Vittorio va dalla mamma e viene trattato bene dalle cugine mentre a me non danno tanta attenzione"*, si è dichiarato disponibile ad incontrare la mamma al bar *"così è più sicuro"*; **Vittorio** è un bambino vivace, si mostra più aperto rispetto al passato, è adattabile, ma mostra ancora difficoltà a parlare delle problematiche familiari per lealtà e timore di essere sgridato; anch'egli mostra una certa rivalità fraterna, lamentandosi che il nonno compra più cose a Gian; dichiara di trovarsi bene a casa della mamma; **entrambi i minori** mostrano aspetti relazionali immaturi, scarsa capacità di contenimento fisico e di rispetto nell'alternanza delle relazioni.

- Nella parte conclusiva della relazione viene evidenziato che i genitori dei minori hanno mostrato in questi ultimi mesi una maggiore collaborazione e responsabilizzazione nei confronti dei figli, pur permanendo ancora criticità. Entrambi presentano problematiche economiche e faticano a contribuire alle spese che vengono affrontate per le esigenze dei figli. Nella collaborazione con i nonni paterni sono altalenanti sia per la perdurante conflittualità sia per ragioni lavorative (entrambi svolgono lavoro precario con impossibilità di chiedere permessi per le esigenze dei figli). Presentano tuttora lacune dal punto di vista decisionale (spesso si renderebbero irreperibili con la scuola e a fronte di esigenze sanitarie). La madre, a fronte del rifiuto del figlio Gian di incontrarla non farebbe nulla per mutare la situazione (non lo contatterebbe da metà maggio).
- In un simile quadro, i Servizi concludono per la necessità di prosecuzione dell'accompagnamento psicoeducativo per sostenere gli obiettivi evolutivi di Gian e Vittorio e conseguentemente del collocamento presso i nonni paterni, mantenendo l'affidamento all'Ente e i supporti educativi in essere che appaiono anzi da rafforzare, una regolamentazione tra



le parti che riguardi anche i periodi estivi e festivi. Viene, infine, consigliato un percorso sulla conflittualità genitoriale.

- **All'odierna udienza** tenutasi alla presenza di tutte le parti e i rispettivi procuratori la madre dei minori, assistita dall'interprete, ha riferito di essere andata alcune volte a parlare con gli insegnanti dei figli anche se negli anni 2022-2023 il padre e il sig. Lopergolo glielo impedivano. Ha confermato di percepire il 50% dell'assegno unico e di aver fatto un solo versamento di €. 100,00 ai nonni a giugno 2024. Ha altresì riferito che Vittorio frequenta la sua casa secondo le indicazioni del Tribunale Ordinario, mentre Gian si rifiuta (precisando di non sapere se si tratti di una decisione del figlio o dei nonni). Ha riportato di aver qualche volta pagato le medicine per i figli e di non avere disponibilità economiche per pagare le cure dentistiche, svolgendo lavori saltuari come badante e collaboratrice domestica. Ha aggiunto di non aver pagato il costo del rinnovo del passaporto per i figli, in quanto i nonni si rifiutano di consegnare i documenti dei minori.
- A fronte delle dichiarazioni dell'assistente sociale, pure presente, che ha confermato che i minori sono a totale carico, dal punto di vista economico dei nonni, nulla corrispondendo il padre e corrispondendo la madre esclusivamente somme minime (es. ticket) il difensore del sig. Troy ha contestato quanto dichiarato dall' assistente sociale, riferendo che il padre ha sempre versato ai nonni quanto stabilito dal Tribunale Ordinario (€.100,00 mensili, oltre 50% delle spes straordinarie).
- Dopo aver riferito che in data 03.7.2024 la causa avanti al Tribunale Ordinario è stata trattenuta in decisione, Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma del provvedimenti impugnato, e i procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti, insistendo nelle rispettive conclusioni.

La Corte osserva quanto segue.

Il richiamo operato dal Curatore all'art. 38 disp. att. c.p.c. non appare conferente, posto che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte non è ammissibile l'intervento dei nonni nei giudizi di separazione (per tutte Cass. civ. sez. I n. 22081 del 16 ottobre 2009); da ciò l'inapplicabilità del disposto dell'art. 38 dis. att. c.p.c..

Correttamente i reclamanti escludono la *vis atractiva* del giudice ordinario non pendendo il giudizio ex 337 bis c.c. tra i genitori e il procedimento *de responsabilitate* instaurato dai nonni tra le stesse parti, e non potendo questi ultimi intervenire nel procedimento avanti al Tribunale Ordinario.

Non è un caso che il provvedimento impugnato il Tribunale per i minorenni non richiami l'art. 38 disp att. c.p.c..

Il Giudice *a quo*, infatti, ha richiamato esclusivamente gli artt. 330 e 333- 336 c.c. e ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle richieste della nonna paterna ... essendo state assorbite dal decreto del Tribunale Ordinario di Milano sezione IX civile del 25.10.2023 che ha disposto il collocamento dei minori presso la nonna e ha stabilito la regolamentazione dei rapporti dei minori con la madre.

Opportunamente il Tribunale ha evidentemente osservato che la regolamentazione della responsabilità genitoriale e quindi dell'affidamento dei minori e il tema del collocamento dei minori è oggetto del procedimento pendente tra i genitori; tematiche sulle quali il Tribunale si è già espresso sia pure provvisoriamente e a breve si pronuncerà con provvedimento definitivo (la causa è stata mandata in decisione il 3.7.2024).



Per tale ragione all'udienza del 12.6.2024 il Presidente ha invitato il difensore dei reclamanti a riflettere sulle conseguenze di un'eventuale statuizione nel merito di questa Corte, nel senso richiesto dai reclamanti, e a valutare se insistere nell'impugnazione: si verrebbe a determinare un contrasto di giudicati inammissibile nel nostro ordinamento. E non si vede secondo quale normativa la statuizione di questa Corte potrebbe prevalere su quella del Tribunale Ordinario, così come sostenuto dalla difesa dei reclamanti.

Né vi sono i presupposti per la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. che pure prospettato dalla Curatrice: non vi è "dipendenza" tra il presente procedimento e il procedimento avanti al Tribunale ordinario, bensì, come correttamente statuito dal Tribunale per i minorenni, nei due procedimenti vengono esaminate le medesime questioni (affidamento e collocamento) con evidente rischio di contrasto di giudicati.

E' pur vero che nel procedimento avanti al Tribunale Ordinario le parti non sono potute intervenire articolando le proprie deduzioni e formulando proprie domande autonome, ma è altrettanto vero che le relazioni dei Servizi sociali pervenute al Tribunale per i minorenni e a Questa Corte risultano inviate anche al Tribunale Ordinario, con conseguente cognizione da parte di quest'ultimo del medesimo materiale istruttorio di cui è stata messa a conoscenza questa Corte.

In forza delle svolte considerazioni di carattere processuale, il reclamo deve essere rigettato, non escludendosi che con l'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia (non applicabile nel caso di specie essendo stati instaurati sia il procedimento ex 337 bis ess tra i genitori avanti al T.O., sia il procedimento instaurato dai nonni ex 337 ter c.c. avanti al T.M. anteriormente all' entrata in vigore del D.lgs 10.10.2022 n. 149) possa ritenersi ammissibile un intervento degli ascendenti nei procedimenti separativi a norma dell'art. 473 bis. n. 20 c.p.c. (in tal senso si è espresso il Tribunale di Brescia con ordinanza del 7.2.2024).

Medesima determinazione, sia pure per ragioni diverse, deve essere assunta in relazione alla domanda formulata dal Troy di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra Puno. Trattasi di una domanda sfornita di qualsiasi motivazione, ma soprattutto inammissibile nel presente giudizio non avendo fatto oggetto di esame da parte del giudice di primo grado. Per quanto riguarda la domanda "*di assumere tutti i provvedimenti ritenuto maggiormente necessari, utili e opportuni nell'esclusivo interesse dei minori*" è di tutta evidenza la loro inammissibilità in questa sede trattandosi di domande da svolgersi nel giudizio avanti al T.O. essendo il padre, parte in quel giudizio.

La natura esclusivamente processuale della presente pronuncia rende opportuna la compensazione tra le parti delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Manalo Noemi e Lopergolo Teodoro Vittorio avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano cron. n. 82/2024 a definizione del procedimento n. 10001842/2022 in data 22.11.2023 (comunicato in data 11.01.2024) così provvede:

conferma il decreto reclamato.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Milano, il 11.07.2024

Il Presidente estensore
Dott.ssa Paola Tanara



